

separarsi, così pure il comune cui voleva unirsi; il Consiglio provinciale diede la sua adesione. Erano contenti tutti; si trattava di fare cosa utile; ma il Consiglio di Stato diede parere contrario, perchè disse: che una casa non è nè borgata nè frazione.

Per questo motivo ho proposto questa aggiunta, e mi pare che si potrebbe accettare; e, se non si vuole estendere troppo le conseguenze, si potrebbe dire che sia concessa la separazione quando tutte le parti, e chi cede e chi acquista, sono d'accordo. E così parmi che si possa fare.

TEGAS, *relatore*. La Commissione non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Leardi per la ragione che si tratterebbe di un'aggiunta che potrebbe avere delle conseguenze molto gravi; potrebbe dar adito a numerose domande di modificazioni parziali di territorio non scevre da inconvenienti.

Quindi la Commissione ha creduto che, quando si tratta di zone di territorio, la cosa cambia di aspetto. Non si può avere il voto degli abitanti, ma si tratta di soli interessi finanziari municipali, e quindi la cosa prende l'aspetto di un vero contratto di cessione, o di permuta d'immobili, oppure si tratta di una determinazione di confini. Ora, tanto sotto l'uno, quanto sotto l'altro aspetto, questo non poteva entrare nelle disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge comunale e provinciale.

La Commissione ha creduto di tenersi ferma a non far altro che prorogare le facoltà che vennero domandate dal Ministero; astenendosi dal venire a modificazioni della legge comunale e provinciale. Se avesse accolte queste modificazioni, non sarebbero mancate altre. Tra queste quella di abbassare il minimo di quattro mila abitanti per disgregare un comune, cioè per creare l'esistenza di un comune. Erao queste gravi questioni che si dovevano portare innanzi alla Camera, che forse in queste circostanze non sarebbe stata in caso di risolvere così all'improvviso. Appunto per questa ragione, per non venire ad aggiunte, le quali possono avere delle conseguenze piuttosto gravi, la Commissione ha creduto che era molto meglio che, alla evenienza del caso, cioè quando si dovesse modificare la circoscrizione territoriale di un comune, e di aggregare una zona di territorio con qualche casa sparsa ad un altro comune, dovesse il potere esecutivo ottenerne la facoltà espressa dal potere legislativo, si dovesse presentare un apposito progetto di legge, come si è fatto per il comune di Monreale, e come ora si fa per quello di Porto San Giorgio.

PRESIDENTE. Onorevole Leardi, per non pregiudicare questa questione, che è di qualche entità, io la pregherei di ritirare la sua proposta, onde non resti

pregiudicata una questione che pure ha qualche valore.

LEARDI. Mi pare che qui si tratti soltanto di una interpretazione, e che quella data dalla Commissione non si può dire che sia espressamente dettata dalla legge. Pure, aderendo al desiderio della Commissione, e nella speranza che questa questione sia presa di nuovo in esame e sciolta in modo più equo e conforme all'utilità pubblica, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

« Art. 2. È data facoltà al Governo del Re di distaccare dal comune di Fermo ed aggregare a quello di Porto San Giorgio il territorio che costituisce la parrocchia San Giorgio, fra il torrente Ete Vivo e Bocca di Rivo, dell'estimo censuario di lire 217,460 e centesimi 12, salvi i contemporanei debiti compensi sentiti gli abitanti di quel territorio, i Consigli comunali interessati, ed il Consiglio provinciale, e sul parere conforme del Consiglio di Stato. »

L'onorevole Varè ha proposto il seguente emendamento a quest'articolo :

« È data facoltà al Governo del Re di aggregare al comune di Porto San Giorgio, distaccandolo da comuni contermini, una congrua quantità di territorio, quando concorrano le condizioni previste nella seconda parte dell'articolo 15 della legge comunale. »

VARÈ. Io ho votato ben volentieri l'articolo 1 di questa legge, perchè quando sia applicata con quella moderazione e con quelle avvertenze che giustamente dobbiamo aspettarci dal Governo, il favorire la concentrazione dei piccoli comuni sarà utile alla vita pubblica. Ma, appunto perchè ho votato l'articolo 1, domando alla Camera due minuti di attenzione per combattere l'articolo 2.

L'articolo 1 dà facoltà al Governo di eseguire gli articoli 13, 14, 15, 16 e 250 della legge comunale. Questi articoli sono stati studiattissimi, e contengono un sistema che a me pare equo.

Quando si tratta di piccolissimi comuni i quali non abbiano mezzo di esercitare il loro dovere, l'articolo 14 permette l'ingerenza governativa che ordini anche una concentrazione coatta; ma quando si tratti, non di comuni i quali hanno bastante vita ciascheduno, allora si vuole rispettato il libero voto delle rappresentanze locali. E quando si tratti di staccare una parte di un comune per aggregarla all'altro, la regola dell'articolo 15 è questa: ci deve essere non solo il consenso, ma la domanda della maggioranza degli elettori di quella parte di territorio che si tratta di distaccare da un comune per darla all'altro. Primo consenso che si esige.